

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI

Sezione Prima

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CIRCOLARI

Veterinaria

Circolare 10 maggio 1994, n. 11.

Lr 28 dicembre 1993, n. 60.

(Indirizzata a: Ulss; Comuni; Settori veterinari delle Ulss; Presidi veterinari multizonali; Associazioni protezionistiche; Sindacato italiano veterinari medicina pubblica; Sindacato italiano veterinari liberi professionisti)

Com'è noto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 31-12-1993 è stata pubblicata la legge regionale 28-12-1993, n. 60 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo».

L'adozione di detta legge è stata necessaria per poter dar corso in ambito regionale alle disposizioni fortemente innovative introdotte dalla legge nazionale 14-8-1991, n. 281.

Punti qualificanti della nuova legge sono:

- la distinzione tra canili sanitari, la cui gestione spetta alle Ulss che devono garantire la custodia temporanea e il ricovero dei cani nei casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria o in attesa della restituzione al proprietario, e i rifugi per cani, la cui gestione spetta ai comuni, che devono garantire il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione al proprietario;
- l'individuazione dei comuni quali enti tenuti a provvedere alla ristrutturazione di canili esistenti nonché a costruire nuovi rifugi per cani;
- l'indicazione dei criteri che devono essere adottati per il risanamento dei canili esistenti e la costruzione dei rifugi, nonché l'impegno per la Regione di individuare i comuni nell'ambito dei quali ubicare i rifugi e la quota di partecipazione di ogni comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione dei rifugi stessi;
- la conferma delle competenze strettamente sanitarie delle Unità locali socio-sanitarie, che devono operare attraverso i presidi veterinari multizonali, con competenze provinciali, e i settori veterinari;
- l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali operanti nella nostra Regione, che sono chiamate a una stretta collaborazione con le strutture istituzionalmente deputate all'attuazione della legge;
- la previsione dell'obbligo, per le Ulss e per i comuni, di predisporre e attuare, con la collaborazione delle associa-

- zioni protezionistiche, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola e ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione per il personale addetto;
- l'istituzione di corsi regionali per il riconoscimento della qualifica di guardie zöofile volontarie e l'individuazione delle relative competenze;
- l'indicazione di precise norme per la tutela dei gatti e per l'assunzione di iniziative per il loro controllo demografico;
- l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio regionale relativo alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo nel quale confluiranno anche i fondi erogati dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della ls n. 281/1991.

Dopo il rapido «excursus» sulle principali novità introdotte dalla legge in oggetto, si ritiene necessario fornire le opportune direttive attuative soprattutto in relazione alle norme della legge per le quali sono stati manifestati dubbi interpretativi e avanzate richieste di chiarimento.

Art. 3 - Anagrafe canina

Viene confermato che l'anagrafe canina è istituita presso i settori veterinari delle Ulss. Ciò non esclude la possibilità che si faccia riferimento, per le operazioni di iscrizione, al comune di residenza del proprietario o detentore, secondo le modalità a suo tempo indicate con le disposizioni esecutive della lr n. 48/1987 approvate con delibera della Gr n. 5249 del 5-8-1988.

Per quanto attiene gli obblighi previsti dal comma 3 per gli allevatori e i commercianti di cani, si ritiene che, in caso di trasgressione, debba essere applicata la sanzione prevista per la violazione del comma 2 dello stesso articolo.

Art. 4 - Tatuaggio

È allo studio la possibilità di adottare nella nostra Regione il sistema di identificazione dei cani a mezzo «microchips». Peraltro le difficoltà connesse alla necessità di far riferimento a uno standard unico, anche a livello Cee, non permettono la realizzazione in tempi brevi dell'iniziativa suddetta.

Mentre si fa riserva di notizie al riguardo, è necessario comunque nel frattempo procedere con il tradizionale tatuaggio.

Art. 5 - Profilassi

Il primo comma prevede che le Ulss effettuino, servendosi di strutture proprie o riconosciute, interventi preventivi e successivi, finalizzati anche al controllo delle nascite.

Poiché si fa riferimento al «consumo dei detentori» è chiaro l'intento del legislatore di prevedere la possibilità di effettuare detti interventi anche su animali di proprietà.

In proposito, la formulazione poco chiara dell'art. 2, comma 1, della legge n. 281/1991, potrebbe portare alla conclusione della gratuità degli interventi effettuati presso gli ambulatori delle Ulss, oltre che per gli animali randagi, anche per quelli di proprietà.

Ciò appare inaccettabile, per una serie di comprensibili ragioni, non ultime il numero eccessivo di richieste che si

convoglierebbe sulle Ulss, nonché una non prevista concorrenzialità nei confronti dei veterinari liberi professionisti.

Si ritiene pertanto che gli interventi di sterilizzazione richiesti alle Ulss, debbano necessariamente essere effettuati, nel caso di animali di proprietà, a titolo oneroso.

Art. 6 – Recupero cani randagi

Come confermato anche dall'art. 15 la cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali.

In relazione peraltro all'attuale situazione di gran parte dei presidi stessi, privi delle risorse necessarie a far fronte alle molteplici funzioni loro attribuite, la legge, all'art. 19 prevede che in tal caso all'assolvimento di dette funzioni provveda il competente settore veterinario.

In tali ipotesi è da escludere, comunque, che le Ulss periferiche possano rivalersi nei confronti della Ulss capoluogo presso cui è ubicato il Pvm.

Ciò non è previsto né dalla legge in esame, né nel Pssr 1989/1991 (lr n. 21/1989).

L'art. 8 – prevede la distinzione sopra accennata tra canili sanitari e rifugi.

Fermo restando che i comuni, singoli o associati, devono provvedere al risanamento dei canili sanitari esistenti e alla costruzione dei rifugi per cani, la legge attribuisce alle Ulss la competenza a gestire i canili sanitari, mentre i comuni devono farsi carico del ricovero, della custodia e del mantenimento dei cani randagi negli appositi rifugi.

In proposito si ritiene che, nel caso di canili sanitari che, per la loro dimensione e strutturazione, risultassero esorbitanti, a giudizio della Ulss, le effettive esigenze sanitarie del territorio di competenza, possa ravvisarsi l'opportunità che parte di essi venga destinata, previa intesa con i comuni interessati, a rifugio.

Art. 9 – Albo regionale delle associazioni protezionistiche

Possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo regionale le associazioni:

- in possesso di personalità giuridica (art. 12 c.c.);
- il cui statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
- che operino nel settore con programmi e attività documentate da almeno 3 anni;
- che siano rappresentate da almeno 200 soci residenti nel Veneto.

La domanda, in carta legale, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

La Giunta regionale provvede all'iscrizione all'albo, con le modalità indicate dalla legge, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Ai fini dei rapporti con la Regione le associazioni iscritte all'albo devono individuare e indicare annualmente, entro il 31-12 dell'anno precedente, al dipartimento servizi veterinari un rappresentante unico provinciale.

Per le associazioni aventi ambito nazionale l'iscrizione all'albo regionale è subordinata alla presentazione dell'atto

costitutivo, registrato, della sezione (provinciale e regionale) veneta.

Art. 12 – Guardie zoofile

Con funzioni di collaborazione con le Unità locali socio-sanitarie possono essere utilizzate guardie zoofile che abbiano ottenuto la qualifica di guardia giurata (Tullps approvato con rd 18-6-1931 n. 773, artt. 133 e seguenti) dopo aver frequentato appositi corsi autorizzati dalla Regione e attuati dai Pvm o dalle associazioni protezionistiche.

Le materie oggetto dei corsi riguarderanno particolarmente la conoscenza giuridico-amministrativa delle normative relative al randagismo, nozioni di etologia, zoologia, parassitologia, biologia, aspetti sanitari legati al fenomeno del randagismo, aspetti del controllo igienico-sanitario dell'ambiente e degli animali, riconoscimento delle principali specie di fauna mediterranea, elementi di pronto soccorso.

Le associazioni protezionistiche che intendono organizzare detti corsi, ai fini di ottenere l'autorizzazione regionale, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal programma di svolgimento dei corsi e dell'atto di designazione del direttore responsabile degli stessi.

Le guardie zoofile volontarie, che operano in ambito provinciale, si qualificano esibendo un tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo decreto della prefettura di riconoscimento della qualifica di guardia giurata.

Si precisa che le guardie zoofile non sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Coloro che attualmente operano come guardie zoofile riceveranno il riconoscimento regionale soltanto se sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge regionale 60.

Art. 14

Questo importante articolo, che fissa i criteri per il risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani, pone i presupposti per la costruzione, in ambito regionale, delle strutture necessarie all'effettivo fabbisogno rilevato.

La individuazione dei comuni nei quali ubicare i rifugi, da effettuarsi con apposita delibera regionale, costituisce la premessa per la determinazione della percentuale di partecipazione di ciascun comune, nonché dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge.

Al fine di dare corso nei tempi previsti alle prescrizioni dell'art. 14, è necessario che i settori veterinari, d'intesa con i presidi veterinari multizonali, individuino, sulla base dei criteri indicati dal comma 2, le esigenze dei territori di competenza e ne diano tempestiva notizia al dipartimento regionale servizi veterinari. I dati forniti e le richieste formulate saranno poi vagliati in sede di comitato regionale veterinario.

Art. 20

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste deve farsi riferimento alle circolari regionali n. 55 del 16-9-1983 e n. 11 del 14-5-1990 emanate in attuazione della legge 24-11-1981, n. 689.

Art. 21 - Norme finanziarie

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 24-12-1993, n. 537 in materia di trasferimenti alle Regioni, gli interventi finanziati con lo stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 4060 (per la realizzazione di interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo) divengono di competenza regionale, confluyendo nel fondo comune.

Pertanto non vi saranno più somme erogate dallo Stato a destinazione vincolata, ma di anno in anno la Regione dovrà impegnare le somme disponibili prelevandole dal suddetto fondo comune e inserendole nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale relativo all'anno finanziario di competenza.

Si ritiene importante ribadire in proposito che le entrate connesse all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 della legge 60 e riscosse dai comuni ai sensi della lr n. 10/1977 devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione della legge stessa.

Nell'assicurare la piena disponibilità del dipartimento servizi veterinari a fornire tutte le ulteriori indicazioni e precisazioni che fossero ritenute necessarie e con la certezza che le ssl offriranno la più ampia collaborazione per il conseguimento degli obiettivi indicati, si porgono distinti saluti.

Pupillo